



**UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI  
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI**

**Capitolato speciale di appalto per il servizio di facchinaggio organizzazione e realizzazione di movimentazione di beni, attrezzature e altri arredi per traslochi di uffici e servizi comunali nella forma dell'Accordo Quadro ai sensi art. 54 comma 3 del D.lgs n. 50/2016.**

**INDICE**

**Art. 1 – Oggetto dell'accordo quadro**

**Art. 2 – Durata dell'accordo quadro**

**Art. 3 – Ammontare massimo stimato dell'accordo quadro**

**Art. 4 – Tipologia dell'interventi**

**Art. 5 – Modalita' di esecuzione dei servizi e contratti attuativi-ordinativi dell'accordo quadro**

**Art. 6 – Obblighi dell'appaltatore\_**

**Art. 7 – Mezzi e attrezzature per lo svolgimento del servizio**

**Art. 8 – Dotazione minima di esecuzione**

**Art. 9 – Referente dell'appaltatore**

**Art. 10 – Assicurazione per danni a persone e cose**

**Art. 11 – Modalita' di fatturazione e pagamento**

**Art. 12 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita' dei flussi finanziari**

**Art. 13 – Verifiche sull'esecuzione del contratto e controlli**

**Art. 14 – Inadempienze e penalita'**

**Art. 15 - Modifiche in corso di esecuzione**

**Art. 16 – Risoluzione dell'accordo quadro**

**Art. 17 - Cessione del contratto e subappalto**

**Art. 18 – Recesso del contratto**

**Art. 19 – Garanzia definitiva**

**Art. 20 - Divieto di pantouflage o revolving doors**

**Art. 21 - Stipula del contratto**

**Art. 22 – Codice di comportamento**

**Art. 23 – Privacy**

## **Art. 24 – Definizione delle controversie e foro competente**

## **Art. 25 – Disposizioni finali**

### ART 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1.L'appalto ha per oggetto servizi di facchinaggio in genere e di organizzazione e realizzazione di movimentazione di beni, attrezzature e altri arredi per traslochi di uffici e servizi comunali e il relativo contratto sarà stipulato nella forma dell'Accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi art. 54 comma 3 del D.lgs n. 50/2016.

2.I servizi sono da considerarsi comprensivi di interventi connessi ad opere di piccola falegnameria, carpenteria metallica, elettricità, smontaggio e rimontaggio arredi e tende e altri necessari per il completamento delle operazioni di trasloco e facchinaggio.

3.I servizi saranno espletati secondo quanto previsto dal presente Capitolato e comunque secondo le indicazioni e in stretto raccordo con i referenti degli uffici comunali presso le sedi interessate dalle attività di facchinaggio o di trasloco.

4. Non è previsto il diritto di esclusiva a favore dell'Aggiudicataria, potendo l'Amministrazione rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altra ditta specializzata debitamente selezionata.

### Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

1.L'appalto, salvo affidamento dei servizi in via d'urgenza, avrà decorrenza dal 1 gennaio 2020 o, se successiva, dalla data di stipula del contratto, fino al 31/12/2022 indipendentemente dal raggiungimento dell'importo contrattuale in tale termine. Se l'importo contrattuale venisse invece raggiunto in termine minore, il contratto avrà scadenza a seguito di tale raggiungimento

2.In ogni caso alla scadenza del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto, a semplice richiesta della stazione appaltante e nelle more delle procedure per il rinnovo dell'affidamento, a svolgere i servizi oggetto del presente Accordo Quadro per un periodo comunque non superiore a 120 giorni alle stesse condizioni economiche e normative e fino alla concorrenza di una somma non superiore al 7% dell'importo contrattuale di cui al successivo articolo. La richiesta di proroga della stazione appaltante dovrà intervenire almeno nei 30 giorni precedenti l'inizio dello stesso periodo di proroga individuato.

### Art. 3 - AMMONTARE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

1.L'importo complessivo dell'appalto, quale importo massimo spendibile per il periodo del contratto, è pari a euro 140.000,00 oltre iva.

2.Si precisa che, essendo 'appalto affidato sotto forma di accordo quadro, l'importo di cui sopra non è in alcun modo impegnativo, né vincolante per l'Amministrazione comunale, talchè, se alla scadenza del contratto non fosse raggiunto, l'appaltatore non potrà pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta.

3.L'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono dunque fonte di alcuna obbligazione o impegno di ordinazione/servizio, costituendo l'accordo quadro unicamente la regolamentazione dell'individuazione dell'operatore economico, soggetto del contratto, con il quale avviare i successivi atti attuativi (ordini per i servizi/forniture) e per la fissazione delle condizioni e dei prezzi unitari degli interventi richiesti in base alle risultanze dell'offerta tecnica ed economica.

4.In particolare i prezzi unitari sono quelli risultanti dal "modello dettaglio economico" presentato dall'appaltatore in sede di gara e sono comprensivi di ogni spesa che renda operative le attività e i servizi, ad esclusione della sola IVA.

5.Non è prevista revisione dei prezzi di aggiudicazione per l'intera durata contrattuale compreso anche il periodo di proroga di cui all'articolo precedente salvo il caso di eventuali incrementi dei costi della manodopera in seguito ad adeguamenti ai CCNL del settore applicato. Tale revisione è possibile unicamente su richiesta comprovata dell'appaltatore e accettazione della stazione appaltante.

6. La valutazione dei costi per la sicurezza, data la natura del contratto nella forma dell'accordo quadro, se necessaria sarà effettuata di volta in volta in base alla tipologia di servizio/intervento richiesto. Valutata la presenza di rischi da interferenza sarà parimenti redatto il DUVRI, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., per la sede e/o le sedi coinvolte dai servizi.

#### Art. 4 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1.Nell'ambito delle attività dell'oggetto dell'accordo quadro la ditta aggiudicataria dovrà provvedere:

##### **a ) Imballaggi :**

- a fornire scatoloni, contenitori, pluriball, nastro adesivo, etichette e ogni altro materiale per l'imballo. L'Aggiudicataria deve provvedere al ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni di facchinaggio.

- imballare, con i materiali suddetti, mobili, arredi, lampade, personal computer, accessori, dotazioni e ogni altra apparecchiatura o oggetto che verrà indicato da trasportare e/o traslocare e, quando richiesto dall'Amministrazione, all'imballaggio anche di materiali documentali cartacei, libri, riviste, risme di carta, cancelleria ed elementi vari da scrivania;

##### **b) Assistenza:**

- a coadiuvare gli uffici comunali interessati nelle operazioni preliminari di studio, pianificazione dei tempi e organizzazione degli interventi;

- a garantire la presenza di proprio personale qualificato per indirizzare e collaborare alle corrette operazioni, quando a cura dei dipendenti comunali, di riempimento e svuotatura di scatoloni e altri contenitori dei materiali documentali cartacei, libri, riviste e altre come più sopra specificate:

- a sovrintendere, sempre con proprio personale qualificato, alle complessive operazioni di smontaggio e rimontaggio di mobili e scaffalature e di carico e trasporto a cura dei propri addetti;

**c) Smontaggi e rimontaggi :**

- allo smontaggio e rimontaggio di mobili, arredi, suppellettili (tende, tapparelle, mensole, quadri) e quant'altro si renderà necessario anche operando con interventi di piccola falegnameria, carpenteria metallica, meccanica, elettricità e lavori, anche eventualmente sartoriali, di riadattamento tende e/o tapparelle;

**d) Trasporti e movimentazioni:**

- alle movimentazioni e/o trasporto dei materiali, attrezzature, colli, ecc ai luoghi di destinazione secondo le indicazioni della programmazione e dei referenti comunali. Per le movimentazioni e i trasporti dovranno essere utilizzati i mezzi e i veicoli più idonei e dotati di adeguata portata e di sistemi di protezione e bloccaggio dei carichi;

- al ritiro, a fine lavori, dei materiali di imballo usati, alla liberazione immediata degli ambienti dagli strumenti e mezzi impiegati per le lavorazioni e ad una ripulitura dei prodotti o scarti delle lavorazioni stesse;

**e) Posizionamenti :**

- al posizionamento degli arredi, attrezzature, macchinari, mobili, ecc nei locali e nei posti stabiliti;

- alla ricomposizione delle postazioni di lavoro (scrivanie, cassettiere, sedute, ecc)

- ai piccoli interventi per la funzionalità delle postazioni lavoro, esclusi in ogni caso i collegamenti dei personal computer;

**f) Disimballaggio:**

- al disimballaggio di mobili, arredi, attrezzature, e ogni altro oggetto o apparecchiatura;

- al disimballaggio, qualora l'imballaggio non fosse stato a cura dei dipendenti comunali, anche di materiali documentali cartacei, libri, riviste e alla loro ricollocazione secondo le disposizioni impartite dal referente comunale e seguendo le etichettature riportate negli imballaggi stessi;

**g) Materiali :**

I materiali per l'imballaggio sono ricompresi nell'appalto e dunque forniti, come già specificato al precedente punto a), dalla ditta appaltatrice senza costi aggiuntivi così come i materiali per i piccoli interventi di cui al punto c) o per il trasporto di oggetti particolari come quadri di grosse dimensioni, tavoli di vetro o cristallo e altri.

**Art. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E CONTRATTI ATTUATIVI-ORDINATIVI DELL'ACCORDO QUADRO**

1. Per l'attivazione dei singoli interventi nell'ambito dell'Accordo Quadro, la ditta affidataria riceverà specifica richiesta dalla stazione appaltante con la descrizione della movimentazione/trasloco da realizzare, dell'elencazione di massima dei beni e materiali da movimentare, dei tempi indicativi per l'inizio e fine delle attività e con l'invito a rimettere preventivo sulla base delle condizioni e dei prezzi di aggiudicazione, previo sopralluogo dei luoghi e degli ambienti interessati dalle operazioni. Il preventivo dovrà

indicare, fra l'altro, le ore di lavoro ritenute necessarie, i mezzi e/o i veicoli e le unità e nominativi del personale da impiegare.

2. Le attività per i servizi ordinati dovranno essere svolte nei giorni feriali dal lunedì al venerdì in orari ricompresi dalle ore 7.30 alle ore 19.00 secondo le indicazioni e le prescrizioni impartite dai referenti comunali. Per il computo delle ore lavoro necessarie non vanno ricompresi i tempi di percorrenza dalla sede della ditta alla sede dove devono essere effettuati i servizi e viceversa così come i tempi per la pausa pranzo del personale impiegato secondo le previsioni del contratto di lavoro applicato.

3. A seguito dell'esame e valutazione del preventivo, la ditta appaltatrice riceverà apposita pec di accettazione del preventivo con l'ordine di eseguire le attività previste al prezzo complessivo richiesto e questo costituirà il corrispettivo per i servizi ordinati.

4. Il suddetto corrispettivo sarà liquidato entro i termini previsti dalla normativa vigente previa presentazione della fattura in formato digitale come specificato più oltre e verifiche della stazione appaltante sull'esatta prestazione delle attività e servizi preventivati. La liquidazione verrà sospesa a seguito di eventuali contestazioni di cui al successivo art. 14.

5. In casi eccezionali in cui si rendano necessarie movimentazioni di urgenza, la ditta appaltatrice dovrà essere in grado di intervenire, anche eventualmente nelle giornate di sabato o festivi, entro due ore dalla richiesta della stazione appaltante che potrà intervenire anche telefonicamente. Le attività effettuate a seguito di tale richiesta di urgenza saranno riconosciute con una maggiorazione del 20% sui prezzi offerti. Alla richiesta telefonica dovrà, anche successivamente all'intervento, seguire appena possibile la pec della stazione appaltante contenente l'ordine scritto cui dovrà far seguito la rendicontazione della ditta del lavoro svolto.

#### Art. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Nello svolgimento delle attività per la realizzazione dei servizi ordinati, la ditta affidataria dovrà impiegare personale regolarmente assunto e inquadrato per le attività da svolgere in base ai contratti collettivi di lavoro, assicurato contro gli infortuni e dotato dei dispositivi per la prevenzione e la sicurezza in conformità alle vigenti leggi in materia. A tale proposito la ditta aggiudicataria, al momento della stipula del contratto, dovrà comunicare, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il nominativo del Datore di Lavoro per la Sicurezza, del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.

2. Il personale della ditta impiegato nelle attività ordinate dovrà indossare uniformi provviste di targhette di riconoscimento e dovrà sempre tenere un contegno irreprensibile nei rapporti con il personale comunale.

3. La ditta appaltatrice provvederà a proprie cura e spese alla richiesta di eventuali autorizzazioni presso gli uffici competenti per l'accesso con regolamentazione particolare di traffico (aree pedonali, zone a traffico limitato, ecc), nonché a qualsiasi altro onere connesso alle operazioni di trasloco, all'utilizzo di spazi pubblici, ecc. tenendo indenne l'Amministrazione comunale da qualsivoglia addebito e/o contestazione da parte delle autorità competenti.

4. Una volta accettato il preventivo, le procedure operative e la programmazione del piano lavori per ciascun singolo servizio ordinato dovranno essere convenute con l'ufficio/uffici comunali interessati all'intervento. Nella fase prettamente operativa la Ditta aggiudicataria

agirà in piena autonomia e sarà pertanto la sola responsabile delle attività sia civilmente che penalmente, assumendo ogni decisione in merito all'organizzazione del lavoro, alle caratteristiche tecniche e adeguatezza delle apparecchiature, strumentazioni e veicoli impiegati e a quant'altro necessiti per l'esecuzione del servizio.

#### ART. 7 – MEZZI E ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Le attrezzature e gli automezzi impiegati devono essere rispondenti alle norme di buona tecnica ed in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato nonché dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.
2. Nell'esecuzione del servizio l'Aggiudicataria dovrà utilizzare mezzi - di sua proprietà ovvero nella sua disponibilità - a ridotto impatto ambientale almeno appartenenti alla categoria Euro 4.
3. L'Aggiudicataria, inoltre, durante tutta la durata dell'appalto dovrà sottoporre i mezzi a manutenzione programmata anche al fine del contenimento delle emissioni di CO2.
4. L'Amministrazione comunale ha il diritto di verificare in qualsiasi momento lo stato dei veicoli e la loro conformità agli standard richiesti.
5. A comprova di quanto sopra, l'Amministrazione comunale può richiedere all'Aggiudicataria di produrre idonea documentazione che attesti la categoria euro dei mezzi e la regolare manutenzione degli stessi.

#### ART. 8 – DOTAZIONE MINIMA DI ESECUZIONE

1. L'Aggiudicataria dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto, una dotazione minima di mezzi (almeno 2) tale da consentire, anche nel caso di contemporaneità di richieste di intervento, la puntuale e corretta esecuzione delle attività dedotte in contratto e in Capitolato.
2. A tal fine, l'Aggiudicataria dovrà certificare, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, la disponibilità delle seguenti attrezzature:
  - autocarri con portata fino q.li 45 appartenenti almeno alla categoria Euro 4;
  - autocarri con portata oltre q.li 45 appartenenti almeno alla categoria Euro 4;
3. Per disponibilità dei mezzi si intende un idoneo titolo giuridico (es. proprietà, comodato d'uso, leasing, ecc.) atto a provare l'effettivo perdurante possesso dei mezzi.
4. Al fine della certificazione di cui al comma 2, l'Amministrazione comunale richiederà all'Aggiudicataria di produrre, prima della stipula del contratto, copia dei libretti di circolazione dei mezzi in disponibilità.

#### ART. 9 - REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha l'obbligo di nominare un Referente Contrattuale presso la propria organizzazione cui faranno riferimento i soggetti dell'Amministrazione coinvolti nella esecuzione dell'appalto e nella gestione del contratto. Il nominativo del Referente dovrà essere comunicato all'Amministrazione prima della stipula del contratto.

#### Art. 10 - ASSICURAZIONE PER DANNI A PERSONE O COSE

1.L'impresa aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione delle attività per i servizi ordinati derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

2.A copertura dei danni di cui sopra l'impresa dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per responsabilità civile verso terzi con massimali per sinistro non inferiori ai seguenti valori:

- Euro 2.000.000,00 per danni a persone
- Euro 1.000.000,00 per danni a cose

con una validità non inferiore alla durata del contratto comprese eventuali proroghe.

3.Copia di tale polizza, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante prima della firma del contratto di appalto unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa al fine di verificare il permanere della validità nel corso della durata dell'Accordo quadro.

#### Art. 11 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. L'Amministrazione procederà al pagamento delle forniture relative a ciascun ordinativo sulla base dell'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente e dal presente capitolato.

2. Tutti gli aspetti amministrativi dell'appalto saranno gestiti dal Servizio Centrale Acquisti – via de' Perfetti Ricasoli n. 74 Firenze 50127.

3. Il pagamento in favore dell'appaltatore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore.

4. L'appaltatore dovrà sempre indicare nelle fatture le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto ed il Codice IPA: 3A6B7A, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.

5. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine.

6. La fattura dovrà avere formato digitale ed essere intestata a:

Comune di Firenze - Servizio Centrale Acquisti – Via Perfetti Ricasoli n. 74 50127 Firenze  
CF/P.IVA 01307110484.

7. La fattura dovrà essere inviata all'Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all'indirizzo [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) .

8. La liquidazione della fattura sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

9. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell'appaltatore deve essere tempestivamente notificata al Servizio Centrale Acquisti che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

10. Eventuali contestazioni, ferma l'applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.

#### ART. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L' appaltatore dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, ed in particolare utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

2. L' appaltatore deve inoltre effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) comunicato dall'Amministrazione.

#### Art. 13 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLI

1.La vigilanza sulle attività svolte dall'affidatario sullo svolgimento dei servizi ordinati avverrà con la più ampia libertà di azione e nei modi ritenuti più opportuni dalla stazione appaltante che, in tale contesto, potrà verificare la rispondenza delle prestazioni alle prescrizioni del presente Capitolato e richiedere alla ditta esibizione di documenti o quant'altro con particolare riguardo al personale impiegato, all'esistenza di regolare rapporto di lavoro, alla presenza dei dispositivi di prevenzione e protezione, ecc.

#### Art. 14 - INADEMPIENZE E PENALITA'

1.Qualora, anche a seguito dei controlli suddetti, fossero rilevate inadempienze della ditta aggiudicataria nello svolgimento delle attività per i servizi ordinati rispetto alle norme di legge e del presente Capitolato, l'Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi alle prescrizioni violate.

2.Nel caso in cui le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranno comunque intervenire all'Amministrazione entro il termine indicato nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti, si procederà all'applicazione di una penale variabile tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo complessivo dell'appalto di cui al precedente art. 3 in ragione della rilevanza delle irregolarità, del disservizio provocato e del ripetersi delle manchevolezze.

3.L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penale rivalendosi sulle fatture emesse dalla ditta per gli interventi o sul deposito cauzionale che dovrà immediatamente essere reintegrato.

4.Le penali saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113 bis comma 4 del d.lgs.vo 50/2016. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno eventualmente subito a causa dei disservizi verificatosi. In caso di ritardi ingiustificati o rifiuto di prestazioni l'Amministrazione appaltante si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio a spese dell'Appaltatore rivalendosi, anche in questo caso, sulle fatture o sulla cauzione.

#### Art. 15 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

1.La Stazione Appaltante può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, alla cui esecuzione l'appaltatore è obbligato a norma dell'art. 106 comma 12 del Codice, con facoltà di estendere o ridurre le prestazioni del contratto fino alla misura del quinto d'obbligo, ferme restando tutte le condizioni pattuite in sede contrattuale.

2. In ogni caso, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che la medesima abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle prestazioni oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.

3. Le quotazioni delle prestazioni, di cui al comma precedente, che non sono state inserite nell'elenco prezzi, derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara, saranno richieste all'appaltatore tramite pec quando se ne presentasse la necessità e andranno ad integrare l'elenco prezzi.

#### Art. 16 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1.L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della garanzia definitiva, qualora le inadempienze da parte della ditta appaltatrice, nonostante l'applicazione delle penalità di cui al punto precedente, si ripetessero nell'ambito delle attività da svolgere a seguito dei servizi ordinati o comunque fossero tali, complessivamente considerate, da rendere insoddisfacenti e/o inadeguati i servizi. Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione ingiustificata dei servizi o che riguardino l'impiego di lavoratori non regolarmente assunti o non dotati dei dispositivi di protezione individuali o collettivi, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato anche senza l'applicazione delle penalità suddette.

2.La risoluzione del contratto dovrà essere sempre preceduta da contestazione dell'addebito inoltrata tramite pec alla ditta affidataria, con indicazione del termine, non inferiore a 15 giorni, per le relative controdeduzioni. In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione provvederà ad incamerare l'intero importo della cauzione fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni.

3.La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice, in caso di cessione totale o parziale del contratto e in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato.

4. Fermo quanto previsto al comma precedente, e fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del Codice, il Contratto è risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta e motivata, con lettera inviata via PEC, nei seguenti casi:

- a) mancato reintegro della garanzia definitiva entro i termini stabiliti;
- b) perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
- c) cessione totale o parziale del contratto;
- d) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% del valore presunto dell'appalto;
- e) violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010;
- f) grave inosservanza degli obblighi di comportamento di cui al successivo art. 20;
- g) reiterata inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 23;

#### Art. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016.

2. In caso di violazione l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto

3. Il subappalto non è previsto data la natura non continuativa delle prestazioni e dei servizi.

#### Art. 18 – RECESSO DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante può, ai sensi dell'art. 109 del Codice, recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, con le modalità di cui al predetto art. 109 comma 3.

2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto qualora venissero stipulate da Consip SPA convenzioni aventi ad oggetto specifici servizi del tipo di quelli di cui al presente Capitolato aventi parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite, di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

3. Nel caso in cui sia il Fornitore a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione, oltre all'escussione della garanzia definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggior spesa derivante dalla riassegnazione dell'appalto secondo quanto indicato all'art. 110 del Codice.

#### Art. 19 - GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore è obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Leg.vo 50/2016, pari al 10% dell'ammontare complessivo del contratto di cui al precedente art.3, a prescindere dai ribassi offerti in sede di gara.

2.L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 93 comma 7 del D.Leg.vo 50/2016. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

3.La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale delle obbligazioni stesse.

4.La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

5.La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore. In caso di inottemperanza a tale obbligo, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

#### Art. 20 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS

1. Al presente appalto si applica la norma di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 in materia di rapporti del Fornitore con ex dipendenti dell'Amministrazione.

#### ART. 21 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata con modalità elettronica.

2.Tutte le spese e gli oneri derivanti dal presente appalto sono a totale carico dell'appaltatore. Per quanto riguarda l'IVA, che è a carico del Comune, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

#### ART.22 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L' appaltatore è tenuto, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). E' altresì tenuto al rispetto degli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

[https://www.comune.fi.it/system/files/2017-11/CODICE\\_DI\\_COMPORTAMENTO\\_0.pdf](https://www.comune.fi.it/system/files/2017-11/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_0.pdf)

#### ART.23 - PRIVACY

1. I dati personali forniti sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dall'art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia (D.lgs. n. 196/2003

come modificato dal D.lgs. n. 101/2018); i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al su citato Regolamento e D.lgs. n. 196/2003 secondo l'informativa – Servizio Centrale Acquisti, reperibile al seguente link:

[https://www.comune.fi.it/pagina/privacy?language\\_content\\_entity=it](https://www.comune.fi.it/pagina/privacy?language_content_entity=it)

2. . Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio all'informativa di cui sopra e alla normativa vigente in materia.

#### ART.24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie il Foro di Firenze.

2. È escluso il ricorso all'arbitrato.

#### ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti e contratti pubblici, al codice civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

Il RUP